SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1830)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(PANDOLFI)

e dal Ministro della Sanità

(DEGAN)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3677**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 21 maggio 1986

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Alimentazione - Commercio - Produzioni animali e vegetali)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, sono soppresse le parole: « se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona »; *e sono aggiunte, in fine, le parole*: « e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonché al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi. La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale, è inserito il seguente:

"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale " ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-*bis*. — 1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. I trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni o accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari conseguenti. A tale fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande sopra citati e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con re-

parti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti o bevande »;

al comma 2, ultimo periodo, la parola: « è » *è sostituita dalle seguenti*: « può essere »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi »;

al comma 6, dopo la parola: « Governo » *sono aggiunte le seguenti*: « e alla regione »;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Le imprese produttrici di alcole metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per coloro che abbiano subìto condanne per frode alimentare o che siano responsabili delle operazioni di manipolazione di alimenti o bevande non consentite o del trasporto di alimenti o be-

vande adulterati o sofisticati è disposta, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida, la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia ».

Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-*bis*. — 1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per frode tossica o comunque dannosa alla salute, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

" ART. 113. — 1. Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano comitati di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza " »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I comitati di cui al precedente comma 1, istituiti con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'agricoltura e del-

le foreste e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno altresì competenza per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione e repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di tutti gli altri prodotti alimentari »;

al comma 2, le parole: « A tal fine i Ministri predetti » *sono sostituite dalle seguenti*: « I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste »;

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 1 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al precedente comma 2 »;

al comma 5, le parole: « , in quanto occorra, in collaborazione » *sono sostituite dalle seguenti*: « in concorso »; *dopo le parole*: « con la Polizia di Stato » *sono aggiunte le seguenti*: « e con l'Arma dei carabinieri »; *e sono soppresse le parole da*: « e con l'Agenzia » *fino alla fine del comma.*

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-*bis*. — 1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al precedente comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo

realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino ».

All'articolo 4:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « dell'Arma dei carabinieri, » *sono aggiunte le seguenti*: « dal Corpo forestale dello Stato, »; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subìto condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta all'anno, sui quattro principali quotidiani a diffusione nazionale.

3-*ter*. Le risultanze delle indagini e i dati comparati raccolti dal centro di cui

al comma 1, vengono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari ».

Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 4-*bis*. — 1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

"ART. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 chilogrammi.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al comma 2 l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza ".

ART. 4-*ter*. — 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

"ART. 109-*bis*. — 1. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro del l'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni ".

ART. 4-*quater*. — 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al precedente comma ».

All'articolo 5:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi »;

al comma 2, dopo le parole: « uffici a livello » *è aggiunta la seguente:* « interregionale, »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale

di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

3-*ter*. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al precedente comma 3-*bis* è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 ».

All'articolo 7:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301 »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 3 relativamente alla acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato »;

al comma 4, sono soppresse le parole da: « ai concorsi da bandire » *fino a*: « con legge 14 agosto 1982, n. 610, e ».

L'articolo 8 è soppresso.

All'articolo 9:

il comma 1 è soppresso.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« 1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ad all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole « articoli 18 e 22 della medesima legge, » *sono aggiunte le seguenti:* « nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « limitatamente ai compiti di sanità pubblica »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comu-

nicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del Servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987 »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ", e quanto a lire 30 miliardi all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ».

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente:

« ART. 12-*bis*. — 1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle *C* e *D*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-*bis*.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici

del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni ».

All'articolo 13:

al comma 1, all'alinea, dopo la parola: « Bolzano » *sono aggiunte le seguenti*: « , nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, »; *e alla lettera* b), *le parole*: « lettera *o*) » *sono sostituite dalle seguenti*: « lettere *o*) e *p*) ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« 1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella *E* allegata al presente decreto.

2. La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

" *a*) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali ".

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al

comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della leg- 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42 ».

Dopo l'articolo 14, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 14-*bis*. — 1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

" 1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge ".

ART. 14-*ter*. — 1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché

del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986 ».

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire 19.150 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 12.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria ";

b) quanto a lire 740 milioni per l'anno 1986, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-*bis*, comma 1;

c) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ";

d) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento " Piano agricolo nazionale e piano della forestazione ";

e) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato";

f) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando lo accantonamento "Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia";

g) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Potenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità";

h) quanto a lire 60 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 86 del 14 aprile 1986* (*).

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

« Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria ».

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1986.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEL DEPUTATI

Art. 1.

1. *Identico*:

« Articolo 446 (*Confisca obbligatoria*). — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria e si estende ai beni, compresi gli stabilimenti di produzione e di trasformazione, ai depositi bancari ed ai titoli, nonchè al macchinario ed a tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi. La confisca è altresì ordinata tutte le volte che nel corso del procedimento penale si accerti che le cose risultino di proprietà di persona che, pur estranea al reato, sia semplice prestanome, ovvero sia comunque partecipe all'attività di produzione o di distribuzione di sostanze alimentari o di altre cose contraffatte o adulterate destinate al commercio ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere per anni cinque, nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per una durata non inferiore ad anni cinque ».

Art. 2.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale, è inserito il seguente:

« La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa la interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonchè l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale ».

Art. 1-*bis*.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonchè dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al precedente comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico, nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. I trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con un documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art. 2.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino casi di frodi e di sofisticazioni o accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari conseguenti. A tale fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande sopra citati e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti o bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa è richiesta dal sindaco.

3. Se le analisi di revisione non confermano la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere immediatamente revocata.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonchè all'autorità di Governo per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non chieda la revisione dell'analisi questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato.

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti l'esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. *Identico.*

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonchè all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

6-*bis*. Le imprese produttrici di alcole metilico, propilico e isopropilico sono tenute a comunicare alle autorità competenti per la vigilanza sanitaria e al sindaco del comune di residenza dell'impresa acquirente copia dei contratti stipulati. Le imprese che acquistino tali materiali sono tenute ad indicare alle stesse autorità modalità ed usi delle partite acquistate. Viene disposta l'immediata confisca degli impianti delle imprese che violino le norme di cui al presente comma, oltre alle sanzioni previste per più gravi reati.

7. Per coloro che abbiano subìto condanne per frode alimentare o che siano responsabili delle operazioni di manipolazione di alimenti o bevande non consentite o del trasporto di alimenti o bevande adulterati o sofisticati è disposta, dalle autorità che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni o la patente di guida, la sospensione o la revoca delle medesime, la cancellazione dal registro per gli esercenti il commercio e l'interdizione a partecipare a qualsiasi titolo ad attività uguali o comunque attinenti a quella esercitata al momento della denuncia.

8. *Identico.*

Art. 2-*bis*.

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste presiedono al coordinamento ed all'azione integrata dei nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nonchè del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e degli organi del Servizio sanitario nazionale preposti all'attività di prevenzione e di repressione nel settore delle frodi alimentari.

2. A tal fine i Ministri predetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. Il programma indicato al comma 2 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 4.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 12, comma 5.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in quanto occorra, in collaborazione con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

trasmette la denuncia per frode tossica o comunque dannosa alla salute, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 3.

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Art. 113. — 1. Sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e presso gli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano comitati di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi con il compito di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza ».

1-*bis*. I comitati di cui al precedente comma 1, istituiti con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno altresì competenza per il coordinamento delle attività dirette alla prevenzione e repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio di tutti gli altri prodotti alimentari.

2. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

4-*bis*. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 1 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al precedente comma 2.

5. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

di Stato e con l'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control Spa).

6. In situazione di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovraintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

7. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 6 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

Art. 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Art. 3-*bis*.

1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.

2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al precedente comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste saranno disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verranno stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.

Art. 4.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressione frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-*bis*. È istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano subìto condanne per reati di frode e sofisticazione alimentare. Detto elenco, a cura del Servizio informativo sanitario, è inviato a tutte le unità sanitarie locali e di esso è data adeguata pubblicità ai consumatori anche attraverso la pubblicazione integrale, una volta all'anno, sui quattro principali quotidiani a diffusione nazionale.

3-*ter*. Le risultanze delle indagini e i dati comparati raccolti dal centro di cui al comma 1, vengono trasmessi annualmente alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

« Art. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore e dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie: la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore e dello speditore, rispettivamente al comune ed all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonchè il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonchè gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente. I rivenditori al dettaglio non possono esitare in commercio saccarosio in confezione superiore ai 2 chilogrammi.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, o del registro modello H-18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal precedente comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli istituti di vigilanza di cui al comma 2 l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 4-*ter*.

1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

« Art. 109-*bis*. — 1. Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate, che siano comprese in appositi elenchi approvati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 4-*quater*.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 5.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale.

3. *Identico*.

3-*bis*. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 6.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonché della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella *B*, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle *A* e *B*.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

Art. 7.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella *A*, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

3-*ter*. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al precedente comma 3-*bis* è applicata la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

1. *Identico.*

1-*bis*. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al « Ministro per le finanze » con quello al « Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), in attuazione del riordinamento dell'Azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 8.

1. L'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime d'aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Age-Control Spa), di cui all'articolo 18, nono comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, assolve, sotto l'alta direzione e la vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, oltre ai compiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2262/84 del Consiglio, i compiti di controllo contro le frodi in danno della Comunità economica europea sul vino e sull'alcole da distillazione conferiti all'AIMA in base alla normativa comunitaria.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, i compiti di controllo dell'Agenzia potranno essere estesi all'applicazione delle provvidenze ed agevolazioni nazionali e comunitarie nei vari settori agricoli, nonché all'os-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

conferiti mediante concorso speciale per esami al quale sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che abbiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

3-*bis*. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 3 relativamente alla acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 8.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

servanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie nei settori medesimi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di accertamento e controllo loro attribuite, per i fini previsti dalla normativa comunitaria e dal presente decreto, i funzionari ed impiegati dell'Agenzia sono pubblici ufficiali; ad essi spettano gli stessi poteri di accesso, di ispezione e di verifica previsti per i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da esercitare nei modi e nei limiti fissati dallo stesso articolo.

4. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia nel settore del vino e dell'alcole conferiti all'AIMA è stanziata, per l'anno 1986, la somma di lire 1.000 milioni. Per l'anno 1987 e successivi, l'AIMA è autorizzata a stipulare convenzioni con l'Age-Control Spa per assicurare lo svolgimento dei controlli di cui al comma 1.

Art. 9.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, possono essere apportate, in base a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche ed igienico-sanitarie, integrazioni ai divieti, alle limitazioni ed alle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti.

2. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare in materia di consumo del vino e di informazione dei consumatori all'interno ed all'estero.

2. La campagna di cui al comma 1 è promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 9.

1. **Soppresso.**

2. *Identico.*

Art. 10.

1. È autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori, promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino, per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ad all'estero, promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 11.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica aventi rilievo in più ambiti regionali o sull'intero territorio nazionale, il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori di cui al comma 1, ed ai servizi a questi connessi, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori già di igiene e profilassi di cui all'articolo 66, primo comma, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come trasformati in attuazione degli articoli 18 e 22 della medesima legge, nonchè dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti ed all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. *Identico.*

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. *Identico.*

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

locale competente. Il maggior onere derivante dalle esigenze di funzionamento del Servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 e in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere, si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria », e quanto a lire 30 miliardi all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 12-*bis*.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle *C* e *D*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 7, comma 1-*bis*.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e 3.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

Art. 13.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 12, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettera *o*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere *a*) e *b*), secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a*), della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 12 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 14.

1. A valere sull'aumento di organico dell'Arma dei carabinieri autorizzato dalla legge 24 luglio 1985, n. 410, il contingente dei nuclei antisofisticazione operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) *identica;*

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, lettere *o*) e *p*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 12, comma 1, del presente decreto;

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Art. 14.

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella *E* allegata al presente decreto.

2. La lettera *a*) dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

« *a*) sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire due miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

3. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12 e 13, in

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. *Identico.*

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

Art. 14-*bis*.

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:

« 1. La erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa a decorrere dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge concernente i criteri e le procedure per la ripartizione del Fondo sanitario nazionale per gli anni 1986-1988 prevista dall'articolo 13, comma 4, della presente legge ».

Art. 14-*ter*.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonchè del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986.

Art. 15.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 11, 12, comma 6, e 13, in lire

(Segue. *Testo del decreto-legge*)

lire 15.240 milioni per l'anno 1986 e in lire 17.500 milioni annui a decorrere dal 1987, si provvede:

a) quanto a lire 8.740 milioni per l'anno 1986, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

b) quanto a lire 5.500 milioni per lo stesso anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Piano agricolo nazionale e piano della forestazione »;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato ».

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

19.150 milioni per l'anno 1986, in lire 22.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 23.000 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 12.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria »;

b) quanto a lire 740 milioni per l'anno 1986, con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-*bis*, comma 1;

c) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontonamento « Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste »;

d) *identica;*

e) *identica;*

f) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia »;

g) quanto a lire 750 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Po-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1986.

COSSIGA

CRAXI - PANDOLFI - DEGAN - MARTINAZZOLI - SCALFARO - CAPRIA - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

tenziamento del sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità »;

h) quanto a lire 60 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario medesimo.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 5)

TABELLA ORGANICA DEL SERVIZIO REPRESSIONE FRODI

Qualifica	Posti di funzione o qualifica
Prospetto A - *Dirigenti*:	
Dirigente generale	1 **Ispettore gen. capo**
Dirigente superiore	2
Primo dirigente	24
Prospetto B - *Carriera direttiva*:	
VII e VIII qualifica funzionale	300
Prospetto C - *Carriera di concetto*:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - *Carriera esecutiva*:	
IV e V qualifica funzionale	250
Prospetto E - *Carriera ausiliaria*:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti *A+B+C+D+E*) . . .	927

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 6)

Sostituisce l'allegato I, tabelle A, B, C, D *ed* E *annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le tabelle* A, B, C, D *ed* E *di cui all'allegato I alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.*

Qualifica	Posti di qualifica
Carriera direttiva scientifica:	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	361
Carriera direttiva amministrativa:	
VII e VIII qualifica funzionale	22
Carriera direttiva tecnica:	
VII e VIII qualifica funzionale (analisti) . . .	48
Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	262
Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	132
Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	273
Totale . . .	1.265

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identica. TABELLA *A*

Identica. TABELLA *B*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *C*

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ (TABELLA XIX - DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748)

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione
	Quadro *B.* — *Dirigenti amministrativi*		
D	Dirigente superiore	1	Vice direttore generale
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione
	Quadro *C.* — *Dirigenti medici*		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro *D.* — *Dirigenti veterinari*		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro *E.* — *Dirigenti chimici*		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro *F.* — *Dirigenti farmacisti*		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo
	Quadro *G.* — *Dirigenti ingegneri*		
E	Primo dirigente	1	Ispettore capo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA *D*

INTEGRAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 LUGLIO 1980, N. 614

Qualifica funzionale		
	Amministrativi	
VIII	funzionario amministrativo	2
VII	collaboratore amministrativo	1
	Medici	
VIII	medico direttore	3
VII	medico	2
	Veterinari	
VIII	medico veterinario direttore	3
VII	medico veterinario	2
	Chimici	
VIII	chimico direttore	2
VII	chimico	1
	Farmacisti	
VIII	farmacista direttore	1
VII	farmacista	1

Qualifica funzionale		
	Ingegneri	
VIII	ingegnere direttore	1
VII	ingegnere	1
	Ragionieri	
VI	ragioniere	2
	Assistenti sanitari	
VI	assistente sanitario	4
	Segretari amministrativi	
VI	segretario amministrativo	4
	Coadiutori	
IV	coadiutore	3
	Dattilografi	
IV	dattilografo	5
	Autisti	
III	autista	3
	Operai	
II	operai comuni	3

TABELLA *E*

(Legge 24 luglio 1985, n. 410)

	Organici al 1° genn. 1985	Organici al 1° genn. 1986	Organici al 1° genn. 1987	Organici al 1° genn. 1988	Organici al 1° genn. 1989	Organici al 1° genn. 1990
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.800	25.000
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200	67.200